

coltà di fare un testo unico ed allora quest'articolo, già approvato, sarà aggiunto. Il fondo è ora costituito legalmente presso la Cassa depositi: comprò i titoli di rendita a buone condizioni (ora vale di più) e il conto corrente è accresciuto degli interessi di un semestre su 4 milioni del fondo. È stato utile anticipare.

È la procedura normale, onorevole Rosadi, e così raggiungerà lo stesso scopo che desidera.

ROSADI, *relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 23 del testo modificato:

Art. 23.

Alla denominazione del capitolo inserito nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, agli effetti dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1903, n. 242, con lo stanziamento di lire 300,000, è sostituita la seguente: « *Somme da versarsi al conto corrente* ».

In aumento a tale capitolo verranno altresì portate, mediante decreto del ministro del tesoro, le somme corrispondenti ai proventi ottenuti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichità e d'arte, dalla applicazione delle tasse, delle pene pecuniarie e delle indennità stabilite dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 24.

Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero intestato al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno affluire:

a) la somma di lire 1,000,000, già versata in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti in virtù dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500;

b) gli interessi della rendita consolidata di lire 4,000,000 regolarmente versati alla Cassa stessa, a norma della legge summentovata. Detti interessi verranno riscossi alle scadenze semestrali a cura della Cassa dei depositi e prestiti;

c) le somme stanziare e da stanziarsi in bilancio come all'articolo 23;

d) gli interessi da liquidarsi annualmente sul credito del conto corrente;

e) le somme che da enti morali o da privati vengono destinate ad accrescere il fondo di che al comma c.

(È approvato).

Art. 25.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di disporre degli interessi di cui al comma c dell'articolo precedente e degli interessi delle somme di cui al comma c, al fine di contrarre mutui e costituire rendite vitalizie destinate agli acquisti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500.

Gli interessi su detti mutui e l'ammontare delle rendite vitalizie non potrà mai superare complessivamente le somme disponibili secondo il comma precedente.

(È approvato).

Art. 26.

Col regolamento si determinano le norme con le quali, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, si può procedere a detti acquisti con mutui o costituzione di rendite vitalizie.

(È approvato).

Art. 27.

Il Ministero della pubblica istruzione potrà valersi del credito risultante dal conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per gli eventuali acquisti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500, prelevando da esso, mediante appositi decreti, le somme all'uopo occorrenti.

Però dalla somma di lire 1,000,000 versata al conto corrente medesimo ai termini del precedente articolo, lettera a), potrà il Ministero della pubblica istruzione prelevare non oltre lire 400,000 nel 1908-907, lire 300,000 nel 1907-908 e lire 300,000 nel 1908-909, con facoltà di valersi negli esercizi 1907-908 e 1908-909 delle somme non prelevate negli esercizi precedenti.

(È approvato).

Art. 28.

Le somme prelevate dal conto corrente a norma del precedente articolo verranno versate in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata con la denominazione: « *Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità* », e iscritte, mediante decreto del ministro del tesoro, ad apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione con la denominazione: « *Acquisto di cose d'arte e di antichità* ».